

**Commento a sentenza della Suprema Corte di Cassazione sull'inapplicabilità delle misure del DASPO nel caso di scomparsa del club di calcio, per le partite del quale il provvedimento di polizia era stato emesso.**

**Corte di Cassazione, Sez. III – Ud. del 17 ottobre 2018 n. 3972 (dep. 28 Gennaio 2019)  
Pres. Di Nicola, Rel. Gentili, P.M. Tampieri (*Diff.*)**

*ABSTRACT: There is no infringement of art. 6, paragraphs 2 and 6, of law no. 401 of 1989 by a club supporter, whenever he does not fulfill the obligation of presentation to the authority of P.S. during sports competitions as ordered by the district police chief. That obligation become nul and void when the concerned soccer team ceases activity due to financial failure, although a new football club is subsequently created in the same city and registered in a different league.*

*Non sussiste il reato previsto dall'art. 6, commi 2 e 6, della legge n. 401 del 1989 di inosservanza del provvedimento del Questore applicativo dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. in occasione di competizioni sportive, quando la squadra alla disputa delle cui partite sia collegata l'emissione del provvedimento cessi l'attività sportiva (nella specie a seguito di fallimento), essendo irrilevante la successiva costituzione nella stessa città di una nuova società calcistica iscrittasi a diverso campionato.*

*Keywords: Public Order – Public security – Violence at Sports Events – DASPO – Bankruptcy of a football Club.*

(L. 13 dicembre 1989, n. 401, interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive, art. 6)

## **GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO DELLA SQUADRA DI CALCIO SUL DASPO**

di *Luigi Fimiani\**

---

\* Dottore in giurisprudenza, laureatosi presso la LUISS nel 2016, discutendo la tesi su “*La confisca del profitto da reato*” con integrazione in lingua inglese sul tema “*Substantive ne bis in idem principle and confiscation of the proceeds of crime*”. Dal 2017 collabora con la Rivista *Cassazione penale*. E-mail: [luigi-fimiani@hotmail.it](mailto:luigi-fimiani@hotmail.it).